



**Modelli 730/2013 - Presentazione in
assenza di un sostituto d'imposta -
Termini e modalità applicative**

INDICE

1	Premessa	2
2	Decorrenza della nuova disciplina	2
3	Soggetti che possono presentare i modelli 730 senza sostituto d'imposta	2
4	Soggetti a cui possono essere presentati i modelli 730 senza sostituto d'imposta	3
5	Termini di presentazione dei modelli 730/2013 senza sostituto d'imposta	3
6	Modalità di presentazione dei modelli 730/2013 senza sostituto d'imposta	3
	6.1 <i>Presentazione in forma congiunta</i>	3
	6.2 <i>Determinazione del saldo contabile finale a credito</i>	3
	6.3 <i>Compilazione dei modelli</i>	3
	6.4 <i>Dichiarazione dei redditi già presentata</i>	4
7	Divieto di dichiarazioni integrative	4
8	Consegna di copia della dichiarazione al contribuente	4
9	Trasmissione telematica delle dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate	4
10	Rimborso da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'importo finale a credito	5
	10.1 <i>Importo minimo rimborsabile</i>	5
	10.2 <i>Comunicazione del codice IBAN per l'accredito in conto corrente</i>	5

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

1 PREMESSA

L'art. 51-*bis* del DL 21.6.2013 n. 69 (c.d. "decreto Fare"), convertito nella L. 9.8.2013 n. 98, ha previsto la possibilità, per i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, di **presentare i modelli 730** e la scheda per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, anche in **assenza** di un **sostituto d'imposta** tenuto ad effettuare il conguaglio.

Se dai modelli 730 presentati emerge un **debito**, il soggetto che presta assistenza fiscale:

- trasmette telematicamente la delega di versamento (modello F24), utilizzando i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate;
- oppure, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, consegna il modello F24 compilato al contribuente, che effettua direttamente il pagamento.

Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un **credito**, i relativi rimborsi sono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria.

L'intervento in esame intende agevolare i soggetti che hanno **cessato il rapporto di lavoro** senza trovare un nuovo impiego:

- consentendo l'utilizzo del modello 730 ed evitando quindi di dover utilizzare il modello UNICO PF (l'utilizzo del modello 730 in luogo del modello UNICO è comunque una **facoltà**);
- prevedendo un **iter più veloce** per i **rimborsi** derivanti dalla dichiarazione, i quali, in mancanza di un sostituto d'imposta, vengono effettuati direttamente dall'Amministrazione finanziaria, senza attendere l'esito della liquidazione automatizzata della dichiarazione ai sensi dell'art. 36-*bis* del DPR 600/73.

2 DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA

La nuova disciplina, relativa alla presentazione dei modelli 730 in assenza di un sostituto d'imposta, si applica:

- a **regime**, a decorrere dall'anno 2014, a partire dai modelli 730/2014 relativi al periodo d'imposta 2013, sia che comportino un risultato contabile finale a debito o a credito;
- in **via transitoria**, per l'anno 2013, in relazione ai **modelli 730/2013** relativi al periodo d'imposta 2012, solo se risulta un esito contabile finale **a credito**.

In attuazione di tale disciplina, i termini e le modalità applicative per la presentazione dei suddetti modelli 730/2013 sono stati stabiliti:

- dal provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191;
- dalla circ. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 28.

Per quanto non stabilito dai suddetti atti dell'Agenzia delle Entrate, valgono le **ordinarie disposizioni** in materia di presentazione dei modelli 730 e di svolgimento dell'attività di assistenza fiscale.

3 SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE I MODELLI 730 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

Possono presentare i modelli 730, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare il conguaglio ma nel rispetto delle altre condizioni previste, i titolari:

- di redditi di **lavoro dipendente**;
- e/o di uno o più dei seguenti redditi **assimilati** al lavoro dipendente:
 - compensi percepiti dai soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;
 - borse di studio e assegni di formazione professionale (salvo che si tratti di emolumenti per i quali è prevista l'esenzione dall'IRPEF e che non devono quindi essere dichiarati);
 - compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro a progetto;

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 - 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

- remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica e di altre Confessioni religiose riconosciute;
- indennità percepite dai giudici costituzionali, dai parlamentari nazionali (esclusi quindi quelli europei), dai sindaci, dai consiglieri regionali, provinciali e comunali e da altri titolari di cariche elettive;
- assegni periodici percepiti dal coniuge, esclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio, e altri assegni periodici alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

4 SOGGETTI A CUI POSSONO ESSERE PRESENTATI I MODELLI 730 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

La presentazione dei modelli 730, in assenza di un sostituto d'imposta, può avvenire:

- ad un **CAF-dipendenti**;
- oppure ad uno degli altri soggetti che possono prestare assistenza fiscale (**professionisti** iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, che hanno effettuato l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate).

5 TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730/2013 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I modelli 730/2013, in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, possono essere presentati, ai suddetti soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale, **dal 2 al 30.9.2013**.

6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI 730/2013 SENZA SOSTITUTO D'IMPOSTA

I modelli 730/2013, in assenza di un sostituto d'imposta, sono presentati utilizzando l'**ordinario modello** approvato dal provv. Agenzia delle Entrate 15.1.2013 n. 5269 e successive modifiche.

6.1 PRESENTAZIONE IN FORMA CONGIUNTA

I modelli 730/2013 in esame possono essere presentati anche in forma congiunta.

In tal caso, non è necessario che il **coniuge dichiarante** sia titolare di redditi di lavoro dipendente o assimilati.

6.2 DETERMINAZIONE DEL SALDO CONTABILE FINALE A CREDITO

I modelli 730/2013 in esame possono essere presentati solo se determinano un **esito contabile finale a credito** (somma algebrica degli importi a debito e a credito del contribuente e dell'eventuale coniuge dichiarante), considerando anche gli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto dell'IRPEF e della "cedolare secca sulle locazioni".

6.3 COMPILAZIONE DEI MODELLI

Ai fini della compilazione dei modelli 730/2013 in esame, il provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191 ha integrato le istruzioni per lo svolgimento, da parte dei CAF-dipendenti e dei professionisti abilitati, degli adempimenti previsti per l'assistenza fiscale, contenute nel precedente provv. 15.2.2013 n. 20491.

In particolare, viene stabilito che:

- nella casella "**Situazioni particolari**", posta nel frontespizio del modello 730/2013, deve essere indicato il codice "**1**";
- nella sezione dedicata ordinariamente ai **dati del sostituto d'imposta** che effettua il conguaglio, vanno indicati, nelle relative caselle, i seguenti dati:

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 – 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

- Denominazione: la dicitura "Decreto legge n. 69/2013 - Agenzia delle Entrate";
- Codice fiscale: la sequenza numerica "20137302013";
- Comune: Roma;
- Provincia: RM;
- Indirizzo: Via Cristoforo Colombo;
- CAP: 00145.

6.4 DICHIARAZIONE DEI REDDITI GIÀ PRESENTATA

Il modello 730/2013 in esame può essere presentato anche qualora il contribuente abbia già presentato la propria dichiarazione dei redditi.

In tal caso, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, prima di presentare il modello 730 in esame, è **opportuno annullare** la precedente dichiarazione, laddove possibile. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate precisa che tale operazione di annullamento può essere effettuata:

- soltanto dal soggetto che ha trasmesso la dichiarazione, sia esso un professionista, un CAF o il contribuente stesso;
- con le modalità descritte nella specifica sezione dei Servizi telematici del proprio sito Internet (www.agenziaentrate.gov.it).

7 DIVIETO DI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

I modelli 730/2013 in esame:

- non possono essere presentati per **integrare** una precedente dichiarazione (modello 730 o UNICO PF) validamente presentata; la casella "730 integrativo" non può quindi essere valorizzata;
- non possono essere **rettificati** mediante la presentazione di un successivo modello 730/2013 integrativo entro il 25.10.2013, ai sensi dell'art. 14 del DM 31.5.99 n. 164.

8 CONSEGNA DI COPIA DELLA DICHIARAZIONE AL CONTRIBUENTE

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono **consegnare** al contribuente:

- la **copia** del modello 730/2013 elaborato e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3);
- entro l'**11.10.2013**.

9 TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DICHIARAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono **trasmettere** in via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il **25.10.2013**:

- i modelli 730/2013 elaborati;
- le schede relative alla destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF (modelli 730-1);
- i prospetti di liquidazione della dichiarazione (modelli 730-3);
- la comunicazione dei risultati contabili dei modelli 730/2013 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei rimborsi da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Al riguardo, il provv. Agenzia delle Entrate 22.8.2013 n. 100191 ha apportato alcune modifiche alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei modelli 730/2013, approvate con il precedente provv. 15.2.2013 n. 20491.

ORDINE NAZIONALE dei BIOLOGI

Via Icilio n°7 - 00153 ROMA - Tel. 06.57060221

Email: consulenzafiscale@onb.it

10 RIMBORSO DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'IMPORTO FINALE A CREDITO

L'Agenzia delle Entrate rimborsa l'**importo finale** risultante **a credito** dei modelli 730/2013, sulla base dei dati trasmessi dal soggetto che ha prestato assistenza fiscale, al **netto**:

- degli importi dovuti a titolo di acconto;
- della parte di credito già utilizzata o che si intende utilizzare in compensazione per il pagamento di imposte non liquidate nel modello 730 (es. IMU, TARES).

A seguito della presentazione dei modelli 730 in esame, le somme risultanti **a debito** dal prospetto di liquidazione, compresi gli importi dovuti a titolo di secondo o unico acconto dell'IRPEF e/o della "cedolare secca sulle locazioni":

- si intendono **compensate** con gli altri importi a credito;
- il contribuente non deve effettuare ulteriori adempimenti al riguardo.

Restano comunque ferme le successive ordinarie **attività di controllo** automatizzato e formale delle dichiarazioni presentate, ai sensi degli artt. 36-*bis* e 36-*ter* del DPR 600/73.

10.1 IMPORTO MINIMO RIMBORSABILE

Analogamente agli altri modelli 730 e ai modelli UNICO PF, non si ha diritto a rimborsi per importi fino a 12,00 euro.

L'importo minimo rimborsabile è quindi pari a **13,00 euro**.

Gli importi inferiori a 13,00 euro possono però essere utilizzati in compensazione, indicandoli nel quadro "I IMU" del modello 730/2013; eventuali importi non utilizzati in compensazione potranno essere riportati nella dichiarazione successiva.

10.2 COMUNICAZIONE DEL CODICE IBAN PER L'ACCREDITO IN CONTO CORRENTE

Per velocizzare i tempi di rimborso, è possibile comunicare all'Agenzia delle Entrate il **codice IBAN** del **conto corrente** bancario o postale intestato o cointestato al contribuente, sul quale accreditare il rimborso, compilando l'apposito modello disponibile sul relativo sito Internet nella sezione "Cosa devi fare/Richiedere/Rimborsi/Accredito rimborsi su c/corrente".

Il modello per comunicare il codice IBAN deve essere presentato dal contribuente direttamente:

- in via **telematica**, se il contribuente è in possesso di *pincode*, tramite la specifica applicazione disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate;
- oppure presso un **qualsiasi ufficio** dell'Agenzia delle Entrate.